

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5597

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ANGELONI, AULETA, CAPRILI, MENZIETTI

Presentata l'11 aprile 1991

Nuove norme sulle concessioni demaniali

ONOREVOLI COLLEGHI! — Percorrendo la fascia costiera italiana, è possibile vedere per decine e per centinaia di chilometri, attrezzature balneari che ormai sono addirittura parte integrante del tipico paesaggio di queste zone e della realtà socio-economica dei centri turistici marini.

Queste aziende ricoprono oggi un ruolo centrale nello sviluppo del turismo balneare.

Ma per ottenere una sempre più qualificata attività di questi operatori, è essen-

ziale procedere alla sostanziale modifica delle norme che regolano i rapporti tra essi, lo Stato e gli altri enti pubblici.

Con questa proposta di legge si intende: attribuire alle imprese balneari una definizione giuridica tale da essere annoverate tra quelle turistico-ricettive, riconoscere una maggiore tutela della professionalità, proporre contratti novennali per le concessioni, tariffe concordate, diritto di subingresso e passaggio delle attività con separati atti di trasferimento.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Stabilimenti balneari — Definizioni).

1. Gli stabilimenti balneari marini, lacuali e fluviali, nonché le altre imprese che effettuano servizi o attività accessorie rientrano fra le strutture ricettive di cui agli articoli 5 e 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217.

2. La licenza di cui all'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e all'articolo 19, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, necessaria per la gestione degli stabilimenti balneari e delle attività accessorie di cui al comma 1 del presente articolo, può essere rilasciata a chiunque ne abbia titoli e requisiti, sia in forma individuale che in cooperative, e loro consorzi compresi, iscritti nella sezione speciale del registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive modificazioni e integrazioni, istituita, per le imprese che gestiscono strutture ricettive, dall'articolo 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217.

ART. 2.

(Categorie di concessione e loro durata).

1. La concessione dei beni demaniali marittimi può essere rilasciata per l'esercizio delle seguenti attività:

- a) gestione di stabilimenti balneari;
- b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;
- c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;

d) gestione di strutture ed attività ricreative e sportive;

e) servizi compatibili per analogia con l'attività turistico-ricreativa, come la talasso-terapia;

f) esercizi commerciali.

2. La concessione, indipendentemente dalla natura o tipo degli impianti previsti per lo svolgimento delle attività, ha una durata di nove anni ed è rinnovabile a richiesta dell'interessato. Nel caso di più domande di concessione per l'esercizio delle predette attività, è concessa preferenza al richiedente che ha più requisiti, fermo restando il diritto di prelazione al concessionario precedente.

3. Titolare della concessione può essere soltanto il soggetto o la società in possesso della licenza di cui all'articolo 1, comma 2, salve le autonome concessioni eventualmente rilasciate a soggetti diversi per l'esercizio di attività integrative.

4. È consentito al titolare di alienare o affidare in locazione a terzi la gestione dell'esercizio delle attività di cui ai commi precedenti, sempreché il subentrante sia iscritto nel registro previsto dal capo I della legge 11 giugno 1971, n. 426.

ART. 3.

(Subingresso).

1. L'azienda di cui all'articolo 1, comma 1, può essere trasferita solo a soggetti che abbiano la licenza di cui al comma 2 del predetto articolo.

2. Il trasferimento dell'azienda deve essere comunicato all'autorità concedente entro trenta giorni e comporta, senza autorizzazione dell'autorità concedente, il trasferimento al subentrante dei diritti e doveri connessi alla concessione, inclusi quelli sulle opere non amovibili costruite dal concessionario cedente.

3. Le attività accessorie possono essere oggetto di separati atti di trasferimento.

4. I concessionari non possono trasferire l'azienda né cederla in locazione nei

primi tre anni dal rilascio della concessione, fatto salvo il caso di morte o di legittimo impedimento del concessionario, in cui gli eredi subentrano nel godimento della concessione, chiedendone la conferma entro sei mesi, sotto pena di decadenza, ai sensi dell'articolo 46 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.

ART. 4.

(Organi preposti al rilascio delle concessioni).

1. Ferma restando la competenza prevista dall'articolo 36 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, in materia di concessioni dei beni demaniali marittimi, è costituita presso ogni comune la commissione per le concessioni demaniali marittime.

2. Della commissione fanno parte un rappresentante delegato dal comune, un rappresentante delegato dalla provincia, un rappresentante delegato dalla regione e due rappresentanti delegati dalla categoria dei titolari di concessioni demaniali marittime.

3. La commissione rilascia parere obbligatorio non vincolante sulle domande di concessione e sui relativi progetti di attuazione.

4. La commissione per le concessioni demaniali marittime può compiere atti di verifica sul corretto utilizzo da parte del concessionario del bene oggetto di concessione, avvalendosi degli organi di polizia municipale, proponendo le sanzioni previste dalle leggi in materia.

ART. 5.

(Canone).

1. Il canone è rideterminato a livello nazionale, partendo da una misura minima pari a lire mille a metro quadro, ed è adeguato annualmente con decreto del

Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro delle finanze, in misura pari al tasso programmato d'inflazione, ai sensi del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160.

2. In presenza di opere incamerate dallo Stato e affidate in concessione, è fatta salva la possibilità per il concessionario di detrarre dal canone le somme investite per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse.

3. Nelle concessioni ad enti pubblici e privati per fini di beneficenza o per altri fini di pubblico interesse, sono fissati, con il decreto di cui al comma 1, canoni di mero riconoscimento del carattere demaniale dei beni.

ART. 6.

(Cauzione).

1. Per le sole concessioni di occupazione ed uso dei beni demaniali acquisiti e di proprietà dello Stato per l'esercizio delle attività di gestione di stabilimenti balneari e delle attività accessorie, il concessionario, a garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti con l'atto di concessione, deve versare un deposito cauzionale pari a due annualità di canone, mediante fidejussione bancaria o assicurativa oppure mediante titoli di Stato presso la Tesoreria provinciale, oppure attraverso polizza fidejussoria assicurativa globale stipulata da un'organizzazione a carattere nazionale di notevole rappresentatività. Gli interessi maturati su tali titoli appartengono interamente al concessionario.

ART. 7.

(Tariffe).

1. Il regime dei prezzi concordati previsti dall'undicesimo comma dell'articolo 7 della legge 17 maggio 1983, n. 217, per gli alberghi è esteso agli stabilimenti bal-

neari di cui alla presente legge, fatta esclusione per le attività integrative e di pubblico esercizio.

ART. 8.

(Servizi pubblici).

1. All'ente comunale è demandata la responsabilità e l'organizzazione del servizio di salvataggio e la pulizia della spiaggia entro i limiti giurisdizionali durante lo svolgimento dell'attività balneare.

2. Il sindaco regolamenta con proprio provvedimento le modalità e i limiti di tempo nei quali vengono svolti e assicurati i servizi di cui al comma 1.

ART. 9.

(Norme transitorie).

1. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano l'attività di gestione di stabilimenti balneari, nonché quella di attività accessoria alla stessa, hanno diritto, su domanda, ad ottenere l'iscrizione nella sezione speciale di cui all'articolo 1, comma 2.

2. La concessione del bene demaniale relativa allo stabilimento balneare e le eventuali concessioni relative alle attività integrative in atto alla data di entrata in vigore della presente legge hanno durata novennale a decorrere dalla data di emanazione dell'atto di licenza o concessione a meno che quest'ultima non preveda una data superiore, ciò in considerazione della necessaria garanzia di continuità dell'azienda e di garantire un congruo periodo di ammortamento dei fondi investiti.

3. I comuni interessati devono predisporre e approvare i piani urbanistici di spiaggia ed i piani commerciali relativi agli esercizi di bar e ristorazione, qualora non ancora elaborati, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Durante il periodo di tempo di cui al comma 3 vengono fatti salvi i diritti acquisiti dai titolari di concessione in corso.

5. Entro due anni dalla approvazione dei piani urbanistici di spiaggia e dei relativi piani commerciali, i concessionari dovranno adeguarsi alla presente normativa a pena di revoca della concessione.

ART. 10.

(Regolamento di esecuzione).

1. Il Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro del turismo e dello spettacolo ed il Ministro delle finanze, emana, con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il relativo regolamento di esecuzione.